

Mezzi esentati

Sono esentati dall'obbligo di usare i cronotachigrafi i veicoli di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) numero 561/2006:

- a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri
- b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari
- c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità
- d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio
- e) veicoli speciali adibiti ad usi medici
- f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa
- g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione
- h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci
- i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

Con decreto ministero dei Trasporti del 20.06.2007, sulla base del regolamento (CE) n. 3821/85 e successive modificazioni, sono stati approvate **ulteriori esenzioni** a livello nazionale.

I trasporti che vengono effettuati con i seguenti mezzi non sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 5-9 del regolamento n. 561/2006 relativamente all'età del personale viaggiante, tempi di guida, interruzioni e periodo di riposo:

1. veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'art. 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale. Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente (art. 13, punto 1, lettera d), primo trattino e ultimo comma del regolamento (CE) n. 561/2006).
2. veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dai telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.
3. veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
4. veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale.
5. i veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro, sono esentati dall'obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo.